

notevole riduzione del costo degli alloggi stessi.

Il Testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica - al quale fa espresso riferimento il D. L. 8 maggio 1947, n. 399, per quanto riguarda il citato contributo statale annuo - prevede esplicitamente (art. 62) che i mutui assistiti dal contributo medesimo debbano essere garantiti da prima ipoteca.

Nel caso specifico, in merito a quanto potrebbe obiettarsi contro l'iscrizione dell'ipoteca a carico dell'Istituto, occorre tenere presente:

1°) - che dall'assegnazione del contributo statale, conseguente alla stipula del mutuo passivo di L. 100. milioni in oggetto, l'I. N. A. trarrebbe un utile notevole nel senso sopra esposto;

2°) che la stipulazione del mutuo non importerebbe per l'Istituto alcun obbligo di pagamento effettivo del capitale, unitamente e delle relative rate d'ammortamento in quanto i medesimi verrebbero compensati dalle partite che agli stessi titoli dovrebbero essere corrisposte dall'Istituto di Previdenza Sociale per il mutuo da concedersi dall'I. N. A. al detto Ente;

3°) che la garanzia ipotecaria, per le dette considerazioni, avrebbe un carattere puramente